



Techupdate! Accounting and Regulatory news

Bollettino n°3 | Anno 2016

In questo numero

Leggi e decreti	2
OIC	7
IAS/IFRS	15
Consob	19
Banca d'Italia	23
IVASS	28
ASSIREVI	34

Newsletter di aggiornamento su materie contabili e di revisione, con brevi approfondimenti sulle novità più recenti in materia di: principi contabili italiani (OIC) e internazionali (IAS/IFRS), principi di revisione (italiani e IFAC), normativa in tema di "Accounting e auditing", comunicazioni Consob, Banca d'Italia, IVASS e Assirevi. È predisposto dal Professional Practice Director Office di Deloitte.

Leggi e decreti

Decreto Legislativo n. 71 del 18 aprile 2016 – Disposizioni in materia di taluni OICVM per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni

Il D. Lgs. n. 71/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2016, ha introdotto, in attuazione della direttiva 2014/91/UE – recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni – alcune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. 58/98 o TUF).

Oltre alle modifiche che riguardano le sanzioni previste anche nella direttiva 2014/65/UE e l'allineamento della disciplina sanzionatoria degli Oicr italiani al quadro normativo europeo nel settore dei servizi finanziari (modifica art. 4, introduzione artt. 98-quinquies e 194-septies, modifica artt. 188, 189, 190, 190-bis, 194-bis, 194-quater, 195-bis, 195-ter e sostituzione art. 191), è modificato l'art. 48 del TUF relativamente ai compiti del depositario di Oicr. In particolare, viene previsto che il depositario possa svolgere altre attività nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettera k) del medesimo TUF. Ciò a condizione che il depositario separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'Oicr.

Decreto Legislativo n. 72 del 21 aprile 2016 – Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Il D.Lgs. n. 72/2016 ha integrato e modificato il decreto legislativo n. 385/1993 (di seguito anche il "Testo Unico Bancario" o più semplicemente "TUB") e il decreto legislativo n. 41/2010, recependo le novità introdotte dalla direttiva 2014/17/UE (nota anche come "Mortgage Credit Directive" o "MCD" – di seguito anche la "direttiva") in materia di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, di agenzia in attività finanziaria e di mediazione.

In particolare, l'art. 1 comma 2 del decreto introduce nel Titolo VI del TUB (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), il nuovo Capo I-bis (Credito Immobiliare ai consumatori) e modifica i Capi I (Operazioni e servizi bancari e finanziari) e II (Credito ai consumatori).

Il nuovo Capo I-bis è dedicato al credito immobiliare ai consumatori (definito dal decreto stesso come il contratto *"con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali..."*).

Le principali novità riguardano: la nuova trasparenza, il servizio di consulenza, i finanziamenti in valuta estera e l'inadempimento del consumatore.

La nuova disciplina "speciale" sulla **trasparenza**, introdotta dalla direttiva MCD, limita ulteriormente l'ambito di applicazione di quella generale contenuta nel Capo I del Titolo VI del TUB. La finalità della disciplina introdotta con la direttiva è quella:

- i) Di assicurare l'informazione del consumatore e di garantire l'assistenza al consumatore stesso nella fase precontrattuale e, di conseguenza, la piena comprensione da parte del consumatore stesso delle caratteristiche del prodotto di credito che gli viene offerto.
- ii) Di disciplinare il comportamento delle parti e degli intermediari del credito nella fase anteriore alla stipulazione del contratto, nella fase di esecuzione e di eventuale inadempimento del contratto stesso.

In tale contesto, il consumatore deve fornire al finanziatore le informazioni necessarie circa le proprie esigenze, la propria situazione finanziaria e le proprie preferenze (art. 120 undecies TUB); il finanziatore deve "opportunamente verificare" le informazioni fornitegli anche attraverso la richiesta di chiarimenti (art. 120-undecies, commi 1 e 2, TUB) e informare il consumatore se intende consultare una banca dati creditizia (art. 120-novies, comma 1, lett. c), TUB). Il finanziatore deve inoltre "*applicare standard affidabili per la valutazione dei beni immobili*" offerti in garanzia, in conformità con le disposizioni di attuazione che saranno emanate dalla Banca d'Italia (art. 120-duodecies TUB).

Le informazioni così fornite e acquisite, da un lato costituiscono l'oggetto sul quale deve essere condotta la valutazione del merito creditizio del consumatore (obbligatoria a norma dell'art. 120-undecies, comma 1, TUB) e, dall'altro, concorrono a delimitare il perimetro dei prodotti "adatti" al consumatore stesso.

Infine il nuovo articolo 120-novies comma 3 TUB sancisce il diritto del consumatore a valutare e, se del caso, ad accettare l'offerta vincolante del finanziatore per un periodo di almeno sette giorni, durante il quale l'offerta stessa deve essere tenuta ferma.

Sempre il Capo I-bis, recependo quanto indicato dalla direttiva MCD e dal decreto, prevede che il finanziatore e un soggetto terzo (eventualmente indipendente) possano fornire al consumatore un vero e proprio **servizio di consulenza**, separatamente remunerato e consistente in una "*raccomandazione personalizzata in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria*" (art. 120-terdecies, comma 3, lett. c), TUB). La finalità principale – ancorché non esclusiva – della consulenza è quella di assicurare, per quanto è possibile, che il contratto di credito che il consumatore andrà a stipulare sia sostenibile nel momento della sua conclusione e rimanga tale per tutta la sua durata, anche nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi eventi atti ad incidere negativamente sulla sua capacità di rimborso, ed evitando così fenomeni di sovraindebitamento.

Il Capo I-bis del TUB, in coerenza con quanto contenuto nella direttiva MCD, introduce anche una disciplina speciale per i **finanziamenti in valuta estera**, al fine di garantire, in primo luogo, la piena consapevolezza da parte del consumatore del rischio di cambio che egli si assume con la sottoscrizione del contratto e, in secondo luogo, limitare l'esposizione del medesimo consumatore al rischio in questione attraverso il riconoscimento della facoltà di convertire unilateralmente la valuta in cui è denominato il proprio debito. Quanto a quest'ultimo aspetto, l'art. 120-quaterdecies comma 1 del TUB stabilisce che il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui è denominato il contratto alternativamente, "*nella valuta in cui è denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento (...)*" o nella valuta "*avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o al momento della richiesta di conversione*".

Questa disposizione, che introduce una vera e propria novità in favore del cliente, è accompagnata da un ulteriore obbligo informativo a carico del finanziatore in corso di rapporto. Prevede, infatti, l'art. 120-quaterdecies, comma 4, (come indicato dall'art. 23, par. 4, della direttiva MCD) che, se il controvalore in Euro del debito o delle rate residui varia di oltre il 20% rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio al momento in cui è stato concluso il contratto di credito, il finanziatore debba informarne il consumatore nell'ambito delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 119 TUB. L'informativa deve richiamare l'attenzione del consumatore sulla facoltà di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo.

Specifiche disposizioni sono previste in merito alla tematica dell'**inadempimento del consumatore**, trattato nell'ambito dell'art. 120-quinquiesdecies del TUB.

Va segnalato che il nuovo articolo al comma 1 fa salva l'applicazione dell'art. 40 comma 2 del TUB che prevede (per i mutui fondiari) che la banca possa *"invocare come causa di risoluzione del contratto [di mutuo fondiario] il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive"* e che, *"a tal fine costituisca ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata"*.

Sempre lo stesso art. 120-quinquiesdecies del TUB al comma 3 stabilisce che il consumatore può concludere un contratto di mutuo fondiario pattuendo espressamente che *"in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo"*. Tale pattuizione, così come scritta, avrebbe comportato l'effetto che, in caso di mancato o ritardato pagamento di sette rate anche non consecutive, il finanziatore avrebbe avuto diritto alla "restituzione" o al "trasferimento" del bene immobile costituito in garanzia senza bisogno di ricorrere ad espropriazione forzata; per evitare questa conseguenza, ritenuta eccessivamente penalizzante per il consumatore, il legislatore ha introdotto il comma 4 all'art. 120-quinquiesdecies che stabilisce che, ai soli fini dell'escussione "privatistica", "costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili" (e non più le sette rate mensili).

Conseguentemente, nel caso di inadempimento del consumatore che abbia sottoscritto un contratto di mutuo fondiario che contenga la clausola sopra richiamata ("clausola privatistica"), il finanziatore potrà optare tra a) la risoluzione del mutuo ai sensi dell'art. 40, comma 2, TUB seguita da espropriazione forzata secondo le norme ordinarie e b) l'escussione "privatistica" di cui all'art. 120-quinquiesdecies TUB, dovendo attendere, in questo caso, che l'importo complessivo del credito scaduto e non onorato sia pari a diciotto rate mensili. Le due opzioni differiscono anche per le diverse conseguenze dell'escussione della garanzia sul debito restitutorio del consumatore, poiché, nel primo caso, se il ricavato dell'esecuzione forzata non è sufficiente a tacitare il finanziatore, questi potrà esigere il pagamento del debito residuo dopo il decorso del periodo di grazia di sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva (periodo di grazia introdotto dal nuovo art. 120-quinquiesdecies, comma 6, TUB). Nel secondo caso, invece, il ricorso all'esecuzione "privatistica" comporterà necessariamente l'estinzione dell'intero debito del consumatore anche se il valore del bene immobile trasferito o il provento della sua vendita è inferiore all'ammontare del suo debito.

Il decreto è entrato in vigore il 4 giugno 2016; tuttavia prevede l'emanazione di numerose norme secondarie di attuazione, dalla cui entrata in vigore dipende quella delle relative norme primarie.

Più precisamente, le disposizioni degli articoli 120-octies, 120-novies e 120 decies del TUB che disciplinano rispettivamente la pubblicità, gli obblighi precontrattuali e gli obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito, dovranno essere emanati dal CICR, su proposta della Banca d'Italia, entro il 30 settembre 2016 e tali articoli del TUB troveranno applicazione a partire da 1° novembre 2016.

Le disposizioni di attuazione dell'art. 120-duodecies del TUB (Valutazione dei beni immobili) dovranno invece essere adottate dalla Banca d'Italia negli stessi termini.

Infine, le disposizioni attuative dei commi 3 e 4 dell'art. 120-quinquiesdecies del TUB (Inadempimento del consumatore) dovranno essere adottate con decreto del MEF, di concerto con il Ministero della Giustizia e sentita la Banca d'Italia, entro 180 gg dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Decreto Legge n. 59 del 3 maggio 2016 – Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

E' stato definitivamente approvato e convertito in legge (Legge n. 119 del 30 giugno 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2016 ed in vigore dal 3 luglio 2016), con modificazioni, il D. L. 3 maggio 2016, n. 59 (il "Decreto"). Nel seguito si riporta una sintesi di alcune tra le principali disposizioni del Decreto.

Con l'articolo 1 è disciplinato l'istituto del **pegno mobiliare non possessorio**. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono garantire i crediti che vengono concessi, a loro o a terzi, per l'esercizio dell'impresa costituendo un pegno non possessorio sui beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa e sui crediti inerenti a o derivanti da tale esercizio; sono espressamente esclusi i beni mobili registrati. Il debitore che costituisce il pegno non possessorio – salvo diversi accordi con il creditore - potrà continuare ad avere la disponibilità del bene mobile dato in pegno, utilizzandolo anche nell'esercizio della sua attività economica, senza tuttavia mutarne la destinazione economica. Il debitore (o il terzo concedente il pegno) potrà anche trasformare o alienare il bene mobile; in tal caso, la garanzia si trasferisce al prodotto che risulta dalla trasformazione o al corrispettivo della vendita o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che questo comporti la costituzione di una nuova garanzia.

I crediti garantiti potranno essere presenti o futuri, determinati o determinabili, salva la necessaria indicazione dell'ammontare massimo garantito. Il contratto che costituisce il pegno mobiliare non possessorio richiede la forma scritta a pena di nullità; ha effetto verso terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate (registro dei pegni non possessori); dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive concorsuali.

L'articolo 2 del Decreto introduce nel Testo Unico Bancario (TUB) il nuovo articolo 48-*bis* (**Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato**). - in cui si prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca - o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 106 del TUB stesso - può essere garantito dal trasferimento della proprietà di un immobile, o di un altro diritto immobiliare, dell'imprenditore o di un terzo, in favore del creditore o di una società controllata o collegata che sia autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari. Tale trasferimento si verifica in caso di inadempimento del debitore per cui il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare la volontà di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Al proprietario deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento. Si consente che tale patto (noto come "patto marciano") possa essere stipulato non solo al momento della conclusione del contratto di finanziamento, ma anche successivamente; dallo stesso sono esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado. La norma disciplina le fattispecie che determinano il concretizzarsi dell'inadempimento del debitore.

Al Capo II "**Misure a favore degli investitori in banche in liquidazione**" (dopo aver definito, con l'articolo 8, le nozioni di investitore, Banca in liquidazione, Nuova Banca, Fondo di solidarietà, Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati e Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato- MTS), l'articolo 9 del Decreto reca le disposizioni in materia accesso diretto degli investitori al Fondo di solidarietà, istituito dalla Legge di Stabilità per il 2016, al fine del riconoscimento dell'indennizzo forfetario. In particolare, l'accesso diretto al Fondo di Solidarietà per ottenere l'indennizzo forfetario, da parte dei sottoscrittori di obbligazioni subordinate delle quattro banche entrate in risoluzione lo scorso mese di novembre, scatta per i risparmiatori con patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro o con un reddito lordo ai fini Irpef 2015 inferiore a 35.000 euro; il rimborso vale fino all'80%

dell'investimento effettuato entro il 12 giugno 2014 a patto che il risparmiatore abbia mantenuto la posizione fino alla data della risoluzione delle banche in liquidazione. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfettario, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, preclude la possibilità di esperire la procedura arbitrale prevista dalla Legge di Stabilità.

Il successivo articolo 10 sostituisce il comma 856 (dotazione e limiti del Fondo di solidarietà) e modifica il comma 857 (modalità e termini di operatività del Fondo di solidarietà) dell'articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2016, eliminando il limite di 100 milioni alla dotazione del Fondo di solidarietà – che resta gestito dal Fondo Interbancario di Tutela dei depositi e alimentato con risorse apportate dagli aderenti allo stesso in relazione alle necessità - e portando al 30 giugno 2016 il termine per l'emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, previsti dal medesimo comma 857.

La norma prevista dall'art. 11 del Decreto consente alle imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 55 a 57 del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010 - pertanto agli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 87/1992 - di poter optare per il mantenimento dell'applicazione delle disposizioni relative alla **trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA)** iscritte in bilancio ed attinenti a svalutazioni di attività e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile.

L'opzione è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029; è esercitata al momento del primo versamento del canone il cui termine è fissato al 31 luglio 2016 (per le somme dovute per l'esercizio 2015; a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 il versamento è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi). Il canone, che è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento, è determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra l'ammontare delle DTA e le imposte versate (i commi 3 e 4 dell'articolo – così come i successivi per specifiche fattispecie - disciplinano le modalità di determinazione della base imponibile del canone in oggetto). La norma, così come si legge in relazione illustrativa al Decreto, è volta a superare le criticità sollevate dalla Commissione europea in merito alla legittimità, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di stato, della convertibilità in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (*Deferred tax asset* – c.d. DTA) e prevedendo conseguentemente che la trasformazione in credito d'imposta della quota di DTA qualificate cui non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte (c.d. DTA di tipo 2) sia garantita solo qualora venga corrisposto il suddetto canone.

Al capo III del Decreto, dopo l'articolo 12 relativo al fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, la legge di conversione ha introdotto l'articolo 12-bis che modifica la **disciplina della cessione dei crediti di impresa** con riferimento alle caratteristiche necessarie per individuare i cessionari. E' infatti rivista la disciplina fissata dalla legge numero 52 del 21 febbraio 1991 che, all'articolo 1, comma 1, lettera c), stabiliva che il cessionario dovesse essere una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal TUB con oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o, in alternativa, un soggetto, costituito in forma societaria, che svolgesse l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non fossero intermediari finanziari. Per effetto della legge di conversione del Decreto, l'attività di cessione dei crediti di impresa potrà essere svolta da un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del TUB.

OIC

In seguito alle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE, l'OIC ha iniziato il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali che si prevede si concluderà entro il prossimo autunno

I principi modificati e pubblicati per la consultazione al 30 giugno 2016 sono:

OIC 14 – Disponibilità liquide

OIC 15 – Crediti

OIC 16 – Immobilizzazioni materiali

OIC 19 – Debiti

OIC 20 – Titoli di debito

OIC 21 – Partecipazioni

OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

OIC 31 – Fondi rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

Modifiche comuni a tutti i principi

Nelle versioni in consultazione dei sopra indicati OIC, con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto alle precedenti versioni dei principi (nelle versioni riviste di giugno e di agosto 2014) l'OIC ha provveduto a:

- 1) Eliminare i riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico, a seguito della sua soppressione ai sensi del d.lgs. 139/2015.
- 2) Integrare i paragrafi riferiti alla *Legislazione civilistica*, con le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa in nota dei temi trattati nei diversi principi.
- 3) Integrare i principi con paragrafi *ad hoc* per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (*ex art. 2435 bis c.c.*) e per le micro-imprese (*ex art. 2435 ter c.c.*), in presenza di specificità nella disciplina di bilancio alla luce del d.lgs. 139/2015, che dà maggior risalto ad una regolamentazione per classi dimensionali.
- 4) Nel paragrafo *Ambito di applicazione* fare genericamente riferimento ad altri principi che disciplinano specifiche fattispecie.

Di seguito si sintetizzano le principali modifiche apportate a ciascun OIC, a seguito alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 139/2015 di recepimento della direttiva 34/2013/UE.

OIC 14 – Disponibilità liquide

Nella versione in consultazione dell'OIC 14, con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto alla precedente versione del principio (nella versione rivista di agosto 2014), si è provveduto a:

1. Modificare i seguenti paragrafi:

- a. *Definizioni*: si elimina il punto relativo ai casi che non costituiscono disponibilità liquide, ossia, cambiali attive in portafoglio, titoli a breve termine, di Stato o di terzi e i cosiddetti "sospesi di cassa".
 - b. *Classificazione e contenuto delle voci*: si elimina l'obbligo di illustrare in Nota Integrativa i casi di disponibilità liquide di ammontare rilevante e che presentino caratteristiche peculiari.
 - c. *Casi Particolari*: elimina la disciplina dei due casi particolari dei "Sospesi di cassa" e delle "Casse funzionanti a fondo fisso".
2. Introdurre i nuovi criteri di classificazione dei crediti vantati verso la società che amministra la tesoreria di gruppo:
- a. Nella nuova versione dell'OIC 14 si disciplina la classificazione dei crediti derivanti da accordi di tesoreria accentrata, vantati nei confronti della società che amministra i suddetti accordi. La nuova versione del principio prevede che qualora (1) tali accordi presentino condizioni contrattuali equivalenti a quelle di un deposito bancario e (2) il rischio di controparte sia insignificante, si è presenza di contratti assimilabili ad un conto corrente bancario e il correlato credito - non potendo essere classificato tra le disponibilità liquide per la natura della controparte - può essere classificato tra le "*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*", in una specifica voce denominata C III) 7) "*Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria*".
 - b. La nuova versione dell'OIC 14 disciplina anche la modifica della classificazione dei crediti verso la società che amministra la tesoreria di gruppo anche nel caso di società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-*bis* c.c.) e le micro-imprese (art. 2435-*ter* c.c.): nel primo caso, comprendendo lo schema di stato patrimoniale solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani, la società può classificare il credito verso la società che amministra la tesoreria accentrata nella voce C III) "*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*".
 - c. Le modifiche apportate all'OIC 14 riguardano anche l'informativa da riportare in nota integrativa: è infatti previsto che vengano indicati gli elementi che supportano la classificazione dei crediti verso la società che amministra la tesoreria accentrata tra le "*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*" e indicati al paragrafo 11 del principio e l'utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati da normali condizioni di mercato.
- Alcune disposizioni specifiche sono previste per le società che redigono il bilancio abbreviato, in particolare per la classificazione dei crediti relativi alla cosiddetta "tesoreria accentrata" e nel caso di vincoli sulle disponibilità liquide. Infine, è previsto che le micro-imprese siano esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16).
3. Integrazione delle norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per le disponibilità liquide.

OIC 15 – Crediti e OIC 19 – Debiti

Nelle versioni in consultazione dell'OIC 15 e dell'OIC 19, con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto alle precedenti versioni dei principi (nella versione rivista di giugno 2014) si è provveduto a:

- 1) Modificare i seguenti paragrafi:

- a. *Definizioni*: sono state introdotte le definizioni di attualizzazione, tasso di interesse di mercato, svalutazione, nonché tutte le definizioni mutuuate dai principi contabili internazionali, tra cui la definizione di costo ammortizzato e di tasso di interesse effettivo.
 - b. Nel paragrafo *Classificazione e contenuto delle voci* è stata introdotta una specifica voce di dettaglio relativa ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti.
 - c. Nel paragrafo *Nota integrativa* è stato introdotto il riferimento al *principio della rilevanza* e sono stati introdotti due paragrafi relativi alle informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e relative alle micro imprese.
- 2) Inserire i nuovi criteri di valutazione:
- a. La valutazione dei crediti e debiti al costo ammortizzato e l'attualizzazione degli stessi è in linea con quanto previsto dai principi contabili internazionali.
 - b. I nuovi criteri di valutazione (costo ammortizzato e attualizzazione) non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro imprese.
- 3) Fornire le disposizioni di prima applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione:
- a. È prevista l'esenzione dell'applicazione dei nuovi criteri di valutazione per tutti i crediti in bilancio al 31/12/2015, dandone informativa in nota integrativa.
 - b. Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di cui al punto precedente, imputerà gli effetti del cambio principio a utili (perdite) portate a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale.
 - c. Ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se il principio fosse stato da sempre applicato, evidenziando separatamente:
 - i. Negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente.
 - ii. Nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.
- 4) Inserire una specifica appendice con esempi relativi al costo ammortizzato.

OIC 16 – Immobilizzazioni materiali

Nella versione in consultazione dell'OIC 16, con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto alla precedente versione del principio (nella versione rivista di agosto 2014) si è provveduto a:

1. Aggiornare la disciplina in merito alla rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali:
 - a. Il principio OIC 16 recepisce la sostituzione del principio della funzione economica, con quello della sostanza economica, dettata dal d.lgs. 139/2015, specificando meglio che le immobilizzazioni debbano essere rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, trasferimento che coincide solitamente al trasferimento del titolo di proprietà.
 - b. Per le società che applicano la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali

condizioni di mercato, il principio prevede che il cespite sia iscritto al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali, ai sensi dell'OIC 19 *Debiti*.

- c. L'OIC 16 specifica infine che il passaggio dalla capitalizzazione degli oneri finanziari all'imputazione direttamente a conto economico degli stessi (o viceversa), rappresenta un cambiamento di principio contabile, disciplinato dall'OIC 29 *"Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"*.
2. Aggiornare l'informativa da inserire in nota integrativa per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese:
 - a. Evidenza dei criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi in origine in moneta avente corso legale nello Stato.
 - b. Movimenti delle immobilizzazioni.
 - c. Ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce.
 - d. Importo complessivo degli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura della garanzie reali prestate.
 - e. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa.
 3. Fornire le disposizioni di prima applicazione delle modifiche apportate all'OIC 16:
 - a. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 16 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono trattati secondo le disposizioni di prima applicazione contenute nell'OIC 12 *"Composizione e schemi del bilancio d'esercizio"*.
 - b. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 16 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

OIC 20 – Titoli di debito

Nella versione in consultazione dell'OIC 20, con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto alla precedente versione del principio (nella versione rivista di agosto 2014) si è provveduto a:

1. Modificare i seguenti paragrafi:
 - a. Nel paragrafo *Definizioni* sono state introdotte le definizioni di costo di acquisto (o di sottoscrizione), di valore nominale, di tasso di interesse nominale, di costo ammortizzato, del criterio dell'interesse effettivo, di tasso di interesse effettivo e di costi di transazione.
 - b. Nei paragrafi *Classificazione e contenuto delle voci, Rilevazione iniziale, Valutazione e rilevazioni successive*, sono stati inseriti specifici paragrafi volti a recepire l'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e la valutazione dei titoli di debito e l'introduzione della distinzione in termini di classificazione, contenuto, rilevazione iniziale e valutazione successiva tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese.
2. Inserire i nuovi criteri di:

- a. Rilevazione iniziale di titoli di debito immobilizzati e non immobilizzati, valutati al costo ammortizzato, nei bilanci ordinari; mentre per i bilanci abbreviati e delle micro-imprese, la rilevazione al costo ammortizzato è facoltativa.
 - b. Valutazione e rilevazione successiva di titoli immobilizzati e non immobilizzati nei bilanci ordinari, abbreviati e delle micro-imprese.
 - c. Cambiamento di destinazione economica dei titoli di debito.
3. Fornire le disposizioni di prima applicazione del costo ammortizzato:
- a. Gli effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 20, sono trattati secondo le disposizione dell'OIC 12 "*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*".
 - b. Il criterio del costo ammortizzato può essere applicato (1) a tutti i titoli iscritti in bilancio o (2) esclusivamente ai titoli di debito rilevati in bilancio successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, dandone menzione in nota integrativa.
 - c. Gli effetti derivanti dalla differenza tra valore del titolo iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente e il valore del titolo calcolato al costo ammortizzato, sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale; gli effetti sorti nel costo dell'esercizio, sono imputati al conto economico.
 - d. Eventuali effetti derivanti dalle modifiche all'OIC 20, possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29; le componenti delle voci riferite ad operazione che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.

OIC 21 – Partecipazioni

Nella versione in consultazione dell'OIC 21, con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto alla precedente versione del principio (nella versione rivista di agosto 2014) si è provveduto a:

1. Eliminare i riferimenti alla disciplina relativa alle Azioni Proprie, rimandando a quanto disciplinato dall'OIC 28 "*Patrimonio netto*".
2. Eliminare i riferimenti all'informativa necessaria in relazione sulla gestione.
3. Modificare i seguenti paragrafi:
 - a. Nel paragrafo *Definizioni* è stata introdotta la casistica delle imprese sottoposte al controllo delle controllanti e delle partecipazioni in società a controllo congiunto (joint venture), che possono essere classificate nelle partecipazioni fra le imprese collegate.
4. Inserire i nuovi criteri di contabilizzazione dei dividendi:
 - a. È stata eliminata la previsione che consentiva la rilevazione dei dividendi già nell'esercizio di maturazione dei relativi utili, a condizione che il bilancio della controllata fosse stato approvato dall'organo amministrativo della stessa, anteriormente alla data di approvazione del bilancio della controllante.
5. Aggiornare l'informativa da inserire in nota integrativa:
 - a. Evidenza dei casi in cui si utilizza il costo specifico per la determinazione dei costi di titoli fungibili.
 - b. Motivazione dell'eventuale differenza fra valore di iscrizione della partecipazione e valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa, in caso di partecipazioni in imprese controllate o collegate.

- c. Movimentazione delle immobilizzazioni.
 - d. Esplicita illustrazione dell'eventuale perdita di valore, considerata non durevole, dagli organi amministrativi, con indicazione degli elementi caratterizzanti dei piani e/o programmi a supporto.
6. Fornire le disposizioni di prima applicazione delle modifiche apportate all'OIC 21:
- a. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'OIC 21 modificato, sono applicati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29, ai soli fini comparativi.
 - b. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'OIC 21 modificato in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari, sono trattati secondo le disposizioni contenute nell'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".
 - c. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'OIC 21 modificato, possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali

Nella versione in consultazione dell'OIC 16, con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto alla precedente versione del principio (nella versione rivista di agosto 2014) si è provveduto a:

1. Eliminare i riferimenti agli obblighi di informativa da riportare nella relazione sulla gestione;
2. Modificare i seguenti paragrafi:
 - a. Nel paragrafo *Definizioni*, nell'ambito degli oneri pluriennali, vengono eliminate le fattispecie dei *costi di ricerca applicata* e di *costi di pubblicità*; inoltre vengono integrate le definizioni di *costi di impianto e ampliamento*, di *sviluppo*, di *ricerca di base* e di *costo d'acquisto*.
 - b. Nel paragrafo *Valutazione e rilevazioni successive*, viene meglio specificato il trattamento contabile in caso di alienazione.
3. Inserire i nuovi criteri di classificazione:
 - a. Non è più consentita la capitalizzazione dei costi di pubblicità relativi a operazioni non ricorrenti e ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di ritorni economici; l'OIC 24 modificato permette la capitalizzazione esclusivamente dei costi di pubblicità che soddisfino i requisiti previsti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento.
 - b. Non è più consentita la capitalizzazione dei costi di ricerca applicata, a meno che tali costi non siano qualificabili come costi di sviluppo.
 - c. Il nuovo principio prevede che l'avviamento sia ammortizzato secondo la sua vita utile (che in ogni caso non può superare un periodo di 20 anni) o, nei casi in cui non sia possibile determinarla, per un periodo non superiore ai dieci anni.
 - d. Si modifica la classificazione dei costi di transazione su finanziamenti (es. spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti ma medio termine) precedentemente classificati fra le Altre Immobilizzazioni Immateriali, in seguito dell'introduzione del criterio di valutazione dei crediti, titoli e debiti al costo ammortizzato, che prevede l'inclusione dei costi di transazione nella determinazione del tasso di interesse effettivo. L'OIC 19 rivisto nel 2016 prevede dunque che i costi accessori su finanziamenti relativi ai debiti valutati al costo ammortizzato siano inclusi nel calcolo del costo ammortizzato. Pertanto, la modifica normativa ha comportato l'eliminazione dall'OIC 24 dei costi accessori su finanziamenti dalla voce "Altre" immobilizzazioni immateriali.

4. Aggiornare l'informativa da inserire in nota integrativa:

- a. Per le società che redigono bilancio in forma ordinaria, viene introdotto l'obbligo di informativa in merito a: importo di impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione, eventualmente oggetto di capitalizzazione; criteri seguito per la determinazione della vita utile dell'avviamento o ragioni per cui non è ritenuto possibile la stima.
- b. Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, viene introdotto l'obbligo di informativa in merito a: evidenza dei criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi in origine in moneta avente corso legale nello Stato; movimenti delle immobilizzazioni; ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce; importo complessivo degli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura della garanzie reali prestate.

5. Fornire le disposizioni di prima applicazione delle modifiche apportate all'OIC 24:

- a. I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24 aggiornato nel 2015, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voce BI2 alla voce BI1 *Costi di impianto e di ampliamento*. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29 ai soli fini di riclassifica. I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.
- b. I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce BI2 *Costi di sviluppo* se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti. In caso contrario, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.
- c. Eventuali effetti derivanti dalle disposizioni inerenti l'ammortamento dei costi di sviluppo sono applicati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.
- d. Le disposizioni relative all'ammortamento dell'avviamento si applicano retroattivamente come previsto dall'OIC 29. Tuttavia la società può scegliere di non applicare tali disposizioni all'avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Qualora si usufruisca di tale facoltà, la società applica il disposto che modifica il presente principio solo all'avviamento sorto successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, dandone adeguata informativa in nota integrativa.
- e. Qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, continua a classificare i costi accessori ai finanziamenti tra le "altre" immobilizzazioni immateriali e ad ammortizzare tali costi in conformità al precedente principio.
- f. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 24 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono trattati secondo le disposizioni di prima applicazione contenute nell'OIC 12 *"Composizione e schemi del bilancio d'esercizio"*.

- g. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 24 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29; pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro.

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nella versione in consultazione dell'OIC 29, con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto alla precedente versione del principio (nella versione rivista di agosto 2014) si è provveduto a:

1. Modificare i seguenti paragrafi:
 - a. Nel paragrafo *Definizioni*, vengono introdotte e/o meglio specificate le definizioni di applicazione retroattiva di un principio contabile, applicazione prospettica e del concetto di stime; viene inoltre eliminato il riferimento alla definizione di metodi di valutazione delle rimanenze di magazzino.
2. Aggiornare la disciplina, allineando l'OIC 29 alle disposizioni dello IAS 8:
 - a. È stato chiarito che i cambiamenti di principi contabili sono ammessi solo se il cambiamento è richiesto da nuove norme o da nuovi principi contabili (c.d. cambiamenti obbligatori di principi contabili) o se adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (c.d. cambiamenti volontari di principi contabili).
 - b. È stato specificato che i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base alle disposizioni transitorie contenute nelle nuove norme o nei nuovi principi contabili.
 - c. È stato previsto che i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di principio.
 - d. Ai soli fini comparativi, è stato richiesto di rettificare i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato. Tuttavia sono state previste agevolazioni.
 - e. Sono state riviste le informazioni da fornire in nota integrativa.
 - f. È stato specificato che quando è difficile distinguere tra un cambiamento di principio contabile e di stima, il cambiamento è trattato come un cambiamento di stima.
 - g. È stata fornita una definizione di errore *rilevante* allineata a quella dello IAS 8.
 - h. È stato previsto che la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore, mentre gli errori irrilevanti sono contabilizzati a conto economico.

È stato previsto, ai soli fini comparativi, che se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, i dati comparativi devono essere rideterminati. Tuttavia anche in questo caso sono state previste delle agevolazioni quando non è fattibile determinare o l'effetto di competenza dell'esercizio precedente o l'effetto cumulato pregresso dell'errore.

OIC 31 – Fondi rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

Nella versione in consultazione dell'OIC 31, con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto alla precedente versione del principio (nella versione rivista di agosto 2014) si è provveduto a:

1. Modificare i seguenti paragrafi:

- b. Nel paragrafo *Definizioni* è stata introdotta la definizione delle attività potenziali.
 - c. Nei paragrafi *Classificazione e contenuto delle voci*, è introdotta la classificazione degli strumenti finanziari derivati passivi, per la cui regolamentazione si rimanda all'OIC XX *Strumenti finanziari derivati* e si rimanda all'Appendice A per l'approfondimento delle tipologie più diffuse di fondi per trattamento di quiescenza e di fondi rischi e oneri.
2. Aggiornare l'informativa da inserire in nota integrativa:
- a. Evidenza dell'importo complessivo delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale e degli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili.
 - b. Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, evidenza dei criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e della conversione dei valori non espressi all'origine in valuta locale.
 - c. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa.
3. Fornire le disposizioni di prima applicazione delle modifiche apportate all'OIC 31:
- a. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'OIC 31 modificato, in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari, sono trattati secondo le disposizioni contenute nell'OIC 12 *"Composizione e schemi del bilancio d'esercizio"*.
 - b. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'OIC 31 modificato, possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

Modificare la struttura del principio, trasferendo le disposizione relative a fattispecie specifiche in un'apposita appendice (Appendice A), alla quale viene attribuita natura dispositiva e che costituisce parte integrante del principio contabile. Nell'ambito dell'Appendice A viene disciplinato il trattamento contabile dei fondi per contratti onerosi, in precedenza inseriti nell'OIC 13 *"Rimanenze"*.

IAS/IFRS

Nuovi Principi Contabili e modifiche di principi contabili emessi dallo IASB

Modifiche al principio IFRS 2 "Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions"

Il 20 giugno 2016 lo IASB ha pubblicato il documento "Classification and Measurement of share-Based payment Transactions". Le modifiche forniscono alcuni chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:

- La contabilizzazione degli effetti delle *vesting conditions* in caso di *cash-settled share-based payments*.
- La classificazione di *share-based payments* con caratteristiche di *net settlement*.
- La contabilizzazione delle modifiche ai termini e condizioni di uno *share-based payment* che ne modificano la classificazione da *cash-settled* a *equity-settled*.

Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 ma è consentita un'applicazione anticipata.

Modifiche al principio IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers

Il 12 aprile 2016 lo IASB ha pubblicato il documento "Clarifications to IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers". Le modifiche forniscono alcuni chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:

- Identificazione delle *performance obligations*.
- Considerazioni sulla qualifica di *principal versus agent*.
- Guida applicativa sulle licenze.

Le modifiche introducono inoltre degli accorgimenti pratici aggiuntivi per la transizione al principio IFRS 15 relativamente (i) alle modifiche sui contratti avvenute prima della data d'inizio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione e (ii) sui contratti che sono stati completati all'inizio del primo degli esercizi comparativi presentati.

Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2018 ma è consentita un'applicazione anticipata. Le modifiche devono essere applicate in modo retrospettivo come se queste fossero state incluse nel principio IFRS 15 alla data della sua prima applicazione.

Di seguito si riporta una sintesi delle modifiche:

Identificazione delle performance obligations

Le modifiche prevedono alcuni fattori che l'entità potrebbe prendere in considerazione per valutare la distinzione tra beni e servizi all'interno di un contratto con un cliente. Questi fattori sono: (i) i beni o servizi sono acquistati per produrre o consegnare un prodotto combinato (ii) i prodotti o i servizi previsti nel contratto si modificano o vengono personalizzati oppure sono modificati o personalizzati in maniera significativa da uno o più altri beni o servizi; e (iii) i beni o servizi sono altamente interdipendenti o interconnessi.

Le modifiche includono nuovi esempi illustrativi e la rivisitazione di alcuni esempi illustrativi volti a comprendere l'applicazione della guida ai diversi settori industriali e alle diverse circostanze.

Considerazioni sulla qualifica di principal versus agent

Il principio IFRS 15 richiede ad un'entità di valutare se essa è un *principal* o un *agent* sulla base del fatto che l'entità controlli il bene o il servizio prima che avvenga il trasferimento al cliente.

Anche se l'IFRS 15 fornisce un elenco di indicatori per determinare se l'entità è un *principal* o un *agent*, sono emerse delle preoccupazioni (i) su come determinare l'unità di conto (cioè se debba essere svolto a livello di contratto o di *performance obligation*) e (ii) sull'interazione degli indicatori in relazione al principio generale del controllo.

Le modifiche chiariscono che un'entità dovrebbe valutare se essa agisca come *principal* o *agent* per ogni specifico bene o servizio promesso al cliente. Di conseguenza, un'entità è tenuta ad identificare ogni bene o servizio da fornire al cliente e valutare se essa controlli ogni bene o servizio prima che tale bene o servizio viene trasferito al cliente.

Gli indicatori per valutare se un'entità è un *principal* o un *agent* sono modificati come segue:

- Inserimento di ulteriori guidance per spiegare su come ogni indicatore impatta nella valutazione di controllo.
- Riformulazione degli indicatori per valutare quando un'entità è un *principal* piuttosto che un *agent*.

Per esempio, un'entità è un *principal* quando essa è responsabile per la fornitura di uno specifico bene o servizio, quando l'entità ha il rischio sulle giacenze e quando l'entità ha un potere discrezionale nello stabilire i prezzi per i beni e servizi.

- Rimozione dell'indicatore relativo alla forma del corrispettivo in quanto non ritenuto utile per determinare se un'entità sia un *principal* o un *agent*.
- Rimozione dell'indicatore relativo all'esposizione al rischio di credito in quanto anch'esso non è stato ritenuto utile per determinare se un'entità controlla i beni o servizi specificati.

Ad un'entità è richiesto di valutare la rilevanza di tali indicatori a seconda dei termini e delle condizioni specifiche del contratto.

Guida applicativa sulle licenze

Il principio IFRS 15 contiene una guida applicativa relativa alla concessione da parte di un'entità di una licenza per una *Intellectual Property* ("IP") di sua proprietà e richiede alle imprese di determinare se la licenza concede ai clienti il diritto di utilizzare l'IP sottostante (in tal caso, il riconoscimento del ricavo avviene *at a point in time*) o un diritto di accedere alla IP (che si tradurrebbe in un riconoscimento dei ricavi nel corso tempo – *over the time*). Questa valutazione si basa sul fatto che le attività in corso del licenziante possano influenzare in modo significativo la IP sottostante.

Gli emendamenti chiariscono che nel fare questa valutazione, un'entità deve determinare se (i) le attività dovrebbero, in corso del licenziante, ci si aspetta possano cambiare significativamente la forma o la funzionalità del IP o (ii) la capacità del cliente di ottenere benefici della IP deriva o dipende sostanzialmente da tali attività.

Se l'IP ha una significativa funzionalità *stand-alone* (cioè le attività dell'impresa licenziante non influenzano significativamente la funzionalità dell'IP), la licenza è di fatto un diritto di utilizzare l'IP e, dunque, i ricavi sono riconosciuti "at a *point in time*".

Accorgimenti pratici per la transizione al principio IFRS 15

Contratti conclusi

Le modifiche danno all'entità la possibilità di applicare un ulteriore espediente pratico quando si utilizza l'approccio *full retrospective* per la transizione. In base a tale espediente, le entità possono escludere la valutazione di qualsiasi contratto che era già concluso all'inizio del primo degli esercizi presentati alla data di prima applicazione dell'IFRS 15. Lo scopo di questo espediente pratico è di ridurre il numero dei contratti a cui l'entità dovrà applicare l'IFRS 15, al fine di ridurre lo sforzo e il costo della prima applicazione.

Modifiche ai contratti

Inoltre, l'entità non sarà tenuta ad applicare retrospettivamente i requisiti previsti per le modifiche contrattuali qualora tali modifiche siano avvenute prima dell'inizio del primo esercizio presentato. Al contrario, ad un'entità è richiesto di riflettere l'effetto cumulato di tali modifiche: (i) identificando le *performance obligations* soddisfatte e quelle non soddisfatte; (ii) determinando il prezzo della transazione; e (iii) allocando il prezzo della transazione alle *performance obligations* soddisfatte e a quelle non soddisfatte.

Exposure Draft emessi dallo IASB

Exposure Draft 2016/1 "Definition of a *Business* and Accounting for Previously Held Interests" (proposed amendments to IFRS 3 and IFRS 11)

In data 28 giugno 2016 lo IASB ha pubblicato l'Exposure Draft ED/2016/1 "Definition of a *Business* and Accounting for Previously Held Interests" (proposed amendments to IFRS 3 and IFRS 11). Lo scopo delle modifiche proposte è quella di modificare la definizione di un *business* così come la contabilizzazione delle partecipazioni precedentemente detenute in una *joint operation* in caso di un'operazione nella quale un investitore ottiene il controllo o il controllo congiunto di una *joint operation* che rientra nella definizione di un *business*.

Le modifiche proposte, se finalizzate, prevedono:

- Alcune modifiche relative alla definizione di *business* (modifiche alla guida applicativa dell'IFRS 3). In particolare:
 - Un *business* è costituito da *input* e processi applicati a tali fattori che hanno la capacità di contribuire a creare *output*, mentre un *business* non necessariamente include tutti gli *input* o processi che il venditore utilizza nel proprio processo produttivo. Tuttavia, se non vi è un *output*, un insieme di attività è un *business* solo se, come minimo, è presente un *input* e un processo sostanziale che nel complesso hanno la capacità di contribuire alla creazione di un *output*.
 - Se sostanzialmente tutto il *fair value* delle attività acquisite lordo è concentrata su un singolo *asset* identificato o gruppo di *asset* identificabili, allora l'insieme delle attività e dei beni non è un *business*.
- Rilevazione delle interessenze precedentemente detenute (modifiche al principio IFRS 3 ed alla guida applicativa dell'IFRS 11). In particolare:
 - L'acquisizione del controllo di una *joint operation* che rientra nella definizione di un *business* è un evento economico rilevante che permette la rivalutazione al *fair value* delle interessenze precedentemente detenute nelle attività e passività della *joint operation* nel momento in cui un investitore ottiene il controllo della *joint operation*.
 - L'acquisizione del controllo congiunto di una *joint operation* che rientra nella definizione di un *business* non è un evento che permette la rivalutazione delle interessenze precedentemente detenute nelle attività e passività della *joint operation* nel momento in cui un investitore ottiene il controllo congiunto della *joint operation*.

Consob

Avviso n. 0032422/16 del 12 aprile 2016 – Orientamenti ESMA in materia di “strumenti di debito complessi e depositi strutturati” nel quadro della MiFID II

Con il suddetto Avviso, la Consob ha chiarito che gli orientamenti emanati dall’ESMA il 26 novembre 2015 per fornire linee di indirizzo in tema di “complessità” dei titoli di debito e dei depositi strutturati saranno introdotti nel nostro ordinamento nell’ambito delle disposizioni previste dalla direttiva 2014/765/Ue (c.d. MiFID II) e delle misure di attuazione relative. Gli intermediari sottoposti alla vigilanza Consob saranno tenuti a rispettare tali orientamenti (“*Guidelines on complex debt instruments and structured deposits*”, la cui traduzione ufficiale in lingua italiana è disponibile sul sito internet sia dell’Autorità europea sia della Consob) a partire dalla data di applicazione della stessa Mifid II.

La Mifid II, al fine di innalzare la tutela degli investitori nella prestazione dei servizi di investimento, restringe ulteriormente, rispetto alle disposizioni vigenti, la categoria degli strumenti finanziari “non complessi” che possono formare oggetto – nell’ambito dei servizi di esecuzione, ovvero di ricezione e trasmissione di ordini dei clienti – dell’*execution only*, ossia del regime che consente, a determinate condizioni, di disapplicare gli obblighi di assunzione di informazioni dai clienti e di connessa valutazione di appropriatezza delle transazioni.

La disciplina dell’*execution only* contenuta nella MiFID II esclude dal perimetro degli strumenti ad essa assoggettabili le obbligazioni, le altre forme di debito cartolarizzato e gli strumenti del mercato monetario (tutti “strumenti di debito”) che incorporano una struttura tale da rendere difficile per il cliente la comprensione del rischio connesso all’operazione. Continuano ad essere considerate complesse (come già nell’attuale disciplina) anche le obbligazioni, le altre forme di debito cartolarizzato e gli strumenti del mercato monetario che incorporano uno strumento derivato. In relazione ai depositi strutturati, è inoltre prevista l’esclusione dal regime in questione dei depositi strutturati considerati “complessi”, in quanto incorporanti una struttura tale da rendere difficile per il cliente la comprensione del rischio del rendimento, ovvero del costo associato all’uscita dal prodotto prima della scadenza.

Comunicazione n. 0032754 del 12 aprile 2016 – Obblighi informativi degli emittenti oggetto di richieste di divulgazione di informazioni periodiche ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Con la Comunicazione n. 0032754, inviata dalla Consob agli emittenti sottoposti ad obblighi di informativa mensile e/o di integrazione dell’informativa resa nelle rendicontazioni contabili periodiche, la Commissione ha inteso disciplinare gli adempimenti informativi previsti dall’art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) a seguito delle modifiche apportate all’art. 154-ter dello stesso TUF dal D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25 e che hanno fatto venir meno l’obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e terzo trimestre dell’esercizio.

In particolare, la Consob, precisato che per gli emittenti tenuti agli obblighi di informativa mensile la diffusione dei comunicati mensili non subisce variazioni, stabilisce che l’adempimento relativo alle informazioni oggetto di richiesta di divulgazione periodica ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF da riportare nelle rendicontazioni contabili trimestrali potrà essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa, ovvero con l’inserimento nel rendiconto trimestrale se pubblicato dall’emittente su base volontaria. In ogni caso tali informazioni dovranno essere pubblicate secondo la tempistica già stabilita nelle richieste formulate ai sensi dell’art. 114 e comunque entro 45 giorni dalla fine del periodo di riferimento, con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Inoltre gli emittenti dovranno continuare ad integrare con le informazioni richieste le relazioni finanziarie annuali e semestrali e, laddove rilevanti, i relativi comunicati stampa di approvazione nei termini previsti dall'art. 154-ter del TUF per la relativa pubblicazione.

Documento di consultazione del 19 aprile 2016 – Raccomandazione in materia di rappresentazione nel bilancio separato di operazioni di integrazione tra società operative non quotate e società non operative quotate

La Commissione ha sottoposto alla consultazione del mercato una raccomandazione in materia di informazioni da riportare nel bilancio separato o d'esercizio predisposto in seguito a operazioni di integrazione tra società operative non quotate e società non operative quotate nei mercati regolamentati italiani, con effetti contabili infrannuali.

La quotazione di una società operativa senza effettuare un'offerta al pubblico delle proprie azioni bensì mediante fusione per incorporazione in una società quotata non operativa è un'operazione praticata e in via di diffusione. Sebbene comportino l'integrazione tra due entità legali, tali operazioni potrebbero tuttavia non rappresentare una "aggregazione aziendale" secondo i criteri stabiliti dai principi contabili internazionali, nei casi in cui la società quotata coinvolta non sia un'entità operativa e, pertanto, non rappresenti un "business".

Si tratta di fattispecie (c.d. "acquisizioni inverse") per le quali i principi contabili internazionali prevedono che sia l'acquisita contabile ad assumere il ruolo di acquirente contabile. In particolare, in ossequio a quanto previsto dal principio contabile internazionale IFRS 3, paragrafo B21, successivamente ad un'acquisizione inversa, il bilancio consolidato, pubblicato a nome della controllante giuridica (acquisita contabile), viene tuttavia descritto nelle note come la continuazione del bilancio della controllata giuridica (acquirente contabile). E' quindi data prevalenza alla sostanza economica dell'operazione rispetto alla forma legale della medesima.

I principi contabili internazionali di riferimento non forniscono, invece, una disciplina specifica per la modalità di contabilizzazione di tali operazioni nel bilancio separato. La Consob rileva che le società che hanno già posto in essere tali operazioni hanno predisposto il primo bilancio separato della società risultante dalla fusione come continuazione del bilancio separato della controllante giuridica, contabilizzandone cioè gli effetti a partire dalla data di efficacia della fusione, in alcuni casi infrannuale. In assenza di specifiche disposizioni, la modalità di contabilizzazione adottata dalle società non appare alla Commissione in contrasto con i principi contabili di riferimento. Tuttavia, al fine di fornire informazioni integrative in merito agli effetti dell'operazione sulla redditività e sul risultato dell'esercizio, Consob, con il documento di consultazione, intende raccomandare alle società coinvolte in operazioni analoghe, qualora non fosse adottato il principio della retroattività contabile, di fornire con riferimento al bilancio separato gli effetti economici dell'operazione in questione, come se la stessa fosse avvenuta il primo giorno dell'esercizio di riferimento. Le informazioni dovrebbero essere quindi fornite nella sezione della Relazione sulla gestione nella quale viene descritta l'operazione ovvero in un apposito allegato al bilancio.

La consultazione è finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni e/o integrazioni alle informazioni richieste nonché di elementi di ausilio alle valutazioni della Commissione in ordine all'utilità e all'onerosità delle suddette informazioni integrative. Successivamente alla chiusura della consultazione, e in linea con la prassi seguita dalla Consob in materia di consultazione pubblica, la stessa provvederà alla pubblicazione nel proprio sito *internet* di un documento che tenga conto degli esiti della consultazione stessa.

Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 – Istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Con la Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, la Consob ha istituito, presso la stessa Commissione, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) approvandone il relativo regolamento e dando così origine ad un nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie (e che andrà a regime a sostituire la Camera di conciliazione e arbitrato). Tale

nuovo sistema è caratterizzato dall'adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura, in analogia all' Arbitro bancario finanziario (Abf) della Banca d'Italia. L'obiettivo è quello di fornire un efficace strumento di tutela diretta degli interessi degli investitori. Il regolamento è stato adottato ai sensi dell'art. 2, commi 5-*bis* e 5-*ter* del d.lgs. n. 179/2007. L'accesso all'ACF è gratuito per l'investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).

Potranno essere sottoposte all'ACF le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di *equity crowdfunding*.

Per l'invio e la gestione del ricorso è prevista una procedura telematica al fine di garantire l'efficace e tempestivo funzionamento del sistema. La procedura consente sia all'investitore sia all'intermediario di rappresentare le proprie ragioni, assicurando quindi il pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con una decisione dell'ACF il quale, nel caso accolga in tutto o in parte il ricorso dell'investitore, potrà stabilire a carico dell'intermediario l'obbligo di risarcire i danni subiti ovvero le spese sostenute per il compimento degli atti ritenuti necessari. La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria. Nel caso in cui l'intermediario non dia esecuzione alla decisione assunta, è prevista a suo carico la sanzione rappresentata dall'obbligo della pubblicazione di tale inadempimento.

Gli intermediari sono tenuti ad aderire all'ACF entro due mesi dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento (3 giugno 2016, da cui decorrono i primi adempimenti finalizzati alla piena operatività del sistema) tramite le associazioni di categoria cui sono iscritti o, per gli intermediari che non partecipano alle stesse, direttamente con invio alla Consob di apposito modulo riportato sul sito internet della Commissione.

Comunicazione n. 0041960 del 6 maggio 2016 – Regolamento EMIR – Competenze di Consob e Banca d'Italia. Indicazioni operative per le controparti finanziarie

La Comunicazione fornisce indicazioni operative in relazione agli adempimenti previsti dalla disciplina Emir (*European markets infrastructure regulation*) a carico delle controparti finanziarie.

Il regolamento Emir (Regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni) ha introdotto, a carico delle controparti di un contratto derivato, una serie di obblighi finalizzati a ridurre il rischio dei mercati derivati e migliorarne la trasparenza. Tali obblighi sono diversamente modulati a seconda della natura delle controparti (finanziarie e non finanziarie).

L'assetto delle competenze di vigilanza sugli adempimenti derivanti dal regolamento Emir è definito nel nostro ordinamento all'art. 4-*quater* del Testo Unico della Finanza. Il comma 2-*bis* attribuisce a Banca d'Italia, Consob, Ivass e Covip la competenza sui soggetti già vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza; il comma 3 designa la Consob quale autorità competente sulle controparti non finanziarie, che non siano già vigilate da altre autorità.

In tale contesto, con la Comunicazione n. 0041960 del 6 maggio 2016, la Consob fornisce, in relazione a taluni adempimenti previsti a carico delle controparti rientranti nel proprio ambito di vigilanza, indicazioni operative circa:

- Tempi e modalità per segnalare a Consob le operazioni non confermate entro 5 giorni lavorativi.
- Tempi e modalità per segnalare a Consob le controversie che superino una certa soglia e siano pendenti da oltre 15 giorni.

- L'adozione di presidi di controllo sulla qualità dei dati segnalati alle *trade repositories* sia in qualità di *reporting counterparty*, che in qualità di *reporting entity*.
- L'adozione di presidi per informare la *reporting counterparty* sulla correttezza delle segnalazioni effettuate per suo conto.

Delibera n. 19614 del 26 maggio 2016 – Modifiche al Regolamento Emittenti: nuove regole in materia di trasparenza degli assetti proprietari delle società quotate

Con la Delibera n. 19614 del 26 maggio 2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2016), la Consob ha approvato le modifiche al Regolamento Emittenti necessarie per adeguare la regolamentazione alle novità apportate in materia di partecipazioni rilevanti dalla Direttiva 2013/50/UE (c.d. "Direttiva *Transparency*") e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25. Le nuove disposizioni determinano un ulteriore incremento della trasparenza informativa nei confronti del mercato circa gli assetti proprietari dell'emittente con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti derivati. Al riguardo sono state introdotte le nuove definizioni di "partecipazione in strumenti finanziari" e "partecipazione aggregata", che sostituisce la definizione di "posizione lunga complessiva", confermando per tali partecipazioni la soglia minima al 5%. Inoltre, sono state uniformate le soglie percentuali superiori al 50% confermando la soglia del 66,6% in luogo del 75%; sono state modificate le regole applicabili per le operazioni di prestito titoli. Dette modifiche entrano in vigore in data 1 luglio 2016.

Per effetto del mutato quadro normativo, si richiede un'apposita comunicazione alla Consob e alla società partecipata, da effettuare entro il 31 agosto 2016, con la quale deve essere indicata la partecipazione detenuta alla data dell'1 luglio 2016. La Consob provvederà a pubblicare nel proprio sito internet gli elementi informativi necessari per la trasparenza degli assetti proprietari, al fine di tutelare gli investitori e garantire il regolare funzionamento del mercato.

Comunicazione n. 0061330 del 1 luglio 2016 – Modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste dal Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato

Dal 3 luglio 2016 il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato ("MAR") è direttamente applicabile in tutta l'Unione Europea e gli operatori sono tenuti alla sua piena osservanza.

A decorrere dalla medesima data, inoltre, sono direttamente applicabili gli atti normativi di livello 2, emanati dalla Commissione Europea sulla base delle deleghe contenute nel MAR, sotto forma di regolamenti delegati o di esecuzione (RTS o ITS), che recano disposizioni tecniche sulle modalità di adempimento degli obblighi previsti. Più disposizioni del MAR e delle relative misure di attuazione richiedono agli operatori di fornire, per varie finalità di vigilanza, informazioni e documenti alle autorità nazionali competenti. In taluni casi le stesse disposizioni richiedono all'autorità nazionale di indicare nel proprio sito internet le modalità di comunicazione ritenute appropriate.

In tale quadro e in sede di prima applicazione delle nuove regole europee, con la presente Comunicazione la Consob fornisce le dovute indicazioni sulle modalità di comunicazione delle informazioni richieste, al fine di garantire l'immediata disponibilità delle stesse (trattasi delle informazioni relative a: operazioni di *buy-back*; operazioni di stabilizzazione; segnalazione di ordini e operazioni sospetti; comunicazione di avvenuto ritardo della pubblicazione di un'informazione privilegiata; comunicazione dell'intenzione di ritardare la pubblicazione di un'informazione privilegiata di rilievo sistemico; elenchi degli *insider*; *internal dealing*).

Banca d'Italia

Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi» – 15° aggiornamento del 30 giugno 2016

Con il presente aggiornamento, viene realizzato un intervento di semplificazione delle fonti normative che regolano il funzionamento della Centrale dei rischi ed è operata una parziale riorganizzazione della struttura della Circolare.

Nella disciplina sono pertanto confluite le disposizioni del Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2015 - "Intermediari finanziari tenuti alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia", che viene conseguentemente abrogato.

Nello specifico, per effetto del decreto legge 12 maggio 2015, n. 72 di recepimento della direttiva europea 2013/36/UE (CRDIV) e delle modifiche da esso apportate all'art. 53, c. 1, TUB, è venuta meno la competenza del CICR nell'esercizio del potere regolamentare della Banca d'Italia in materia (tra l'altro) di "*contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni*". Il servizio di Centrale rischi è quindi regolato direttamente dalla presente Circolare della Banca d'Italia.

Il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR dell'11 luglio 2012 n. 663 resta in vigore in quanto la legge 30 aprile 1999 n. 130 richiede l'intervento del CICR al fine di regolare la partecipazione alla Centrale dei rischi delle società di cartolarizzazione dei crediti.

La struttura della Circolare è, pertanto, modificata in modo da ricomprendere nella prima sezione del capitolo i principi generali che regolano il servizio di centralizzazione dei rischi. La parte restante della Circolare è dedicata al funzionamento del servizio e alle istruzioni segnaletiche.

Vengono inoltre inserite nella Circolare le istruzioni per la segnalazione mensile e inframensile dei crediti passati a perdita e delle operazioni di cessione tra intermediari e fornite alcune precisazioni, in materia, tra l'altro, di *maturity factoring*, operazioni di apertura di credito documentario all'importazione e crediti contestati e comunicazione preventiva destinata al cliente consumatore.

Nello specifico gli aggiornamenti al modello di rilevazione interessano:

- Le modalità segnaletiche relative alle operazioni di factoring o di cessione tra banche e/o intermediari finanziari di crediti acquisiti nell'ambito dell'attività di factoring (cc.dd. rissioni).
- L'introduzione di una specifica evidenza delle perdite derivanti da cessione.
- I casi in cui è dovuta la segnalazione inframensile di sofferenza o della relativa estinzione.
- I casi in cui è dovuta la segnalazione delle perdite su crediti a sofferenza.

Le novità segnaletiche decorrono dalla rilevazione riferita al mese di gennaio 2017.

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione ex art. 7 del TUB, si prevede che le informazioni raccolte dalla Centrale dei rischi siano comunicate alle Autorità competenti degli Stati extracomunitari.

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 16° aggiornamento. Sicurezza dei pagamenti via internet

Con il presente aggiornamento è modificato il Capitolo 4 "Sistemi informativi" del Titolo IV, Parte Prima della Circolare, introducendo, tra l'altro, una specifica Sezione VII volta a disciplinare gli obblighi imposti alle banche che prestano servizi di pagamento tramite canale internet.

Sono in tal modo recepiti nell'ordinamento italiano gli "Orientamenti in materia di sicurezza dei pagamenti tramite internet" emanati dall'Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority – EBA) con l'obiettivo di accrescere il livello di sicurezza del settore, favorendo l'adozione di requisiti minimi comuni su base europea.

Gli obblighi facenti capo alle banche in forza delle "Recommendations for the security of internet payments" (di seguito "Raccomandazioni") del 31 gennaio 2013, applicabili dal 1° febbraio 2015, sono pertanto sostituiti dagli obblighi previsti dagli Orientamenti secondo quanto specificato nella Sezione VII sopra richiamata.

Le nuove Disposizioni si applicano alle operazioni di pagamento effettuate tramite il canale internet identificate dagli Orientamenti. Si tratta, in particolare, di: (a) esecuzione dei pagamenti con carta; (b) esecuzione di bonifici; (c) emissione o modifica di mandati elettronici di addebito diretto e (d) trasferimento di moneta elettronica tra due conti di moneta elettronica. Gli obblighi imposti integrano e specificano le disposizioni sul Sistema informativo con riferimento ai seguenti profili: governance e organizzazione del sistema informativo; gestione del rischio informatico; requisiti per assicurare la sicurezza informatica e il sistema di gestione dei dati.

Specifici presidi di natura fisica, logica e organizzativa sono imposti agli operatori con l'obiettivo di ridurre il rischio di frodi e assicurare una corretta gestione delle informazioni sensibili detenute dalla banca. In particolare, le banche sono chiamate ad adottare:

- Modalità rafforzate di verifica dell'identità del cliente (c.d. "autenticazione forte"), per l'avvio di un'operazione di pagamento, nonché per l'accesso ad informazioni sensibili.
- Limiti ai tentativi di log-in/accesso ad aree riservate e alla durata delle sessioni di lavoro.
- Meccanismi di monitoraggio dell'operatività, al fine di prevenire, identificare, bloccare eventuali operazioni fraudolente.

Le banche sono inoltre chiamate ad accrescere il grado di protezione offerto alla propria clientela, assicurando la disponibilità di informazioni accurate e tempestive sulle tecnologie in uso, sulle loro modalità di utilizzo, nonché sugli strumenti di tutela disponibili in caso di frode. Tali aspetti sono inoltre specificamente inseriti nei contratti.

In linea con l'impostazione generale della disciplina in materia di controlli interni e gestione dei rischi e fermi restando i casi in cui gli Orientamenti prescrivono obblighi specifici, le banche applicano le presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalità, cioè tenuto conto della dimensione e complessità operativa, della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati.

Le disposizioni del presente aggiornamento si applicano alle banche, alle capogruppo di gruppi bancari, alle succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia e al Bancoposta.

Le banche si adeguano agli obblighi imposti entro il 30 settembre 2016. Per l'assolvimento degli obblighi che richiedono una modifica di rapporti contrattuali, le banche adeguano i contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni (ossia il giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito informatico della Banca d'Italia) alla prima scadenza contrattuale. Entro il 30 ottobre 2016 esse trasmettono alla Banca Centrale Europea o alla Banca d'Italia una relazione, approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, sugli interventi effettuati sulla struttura organizzativa e di controllo nonché sui sistemi informativi al fine di assicurare il rispetto degli obblighi introdotti con il presente aggiornamento.

Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 - «Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi»

Il 26 aprile 2016 è stato pubblicato il 61° aggiornamento alla suddetta Circolare. La Circolare detta le istruzioni per la produzione e l'inoltro delle segnalazioni che gli intermediari vigilati sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia.

E' suddivisa in tre parti: nella prima sono riportate le istruzioni amministrative e tecnico-operative comuni alle istituzioni creditizie e finanziarie; la seconda e la terza parte presentano gli schemi segnaletici e le istruzioni sulle codifiche degli attributi informativi rispettivamente per le banche e per gli altri intermediari finanziari.

La Circolare regola altresì il "flusso di ritorno" offerto alle banche, ottenuto mediante elaborazioni statistiche prodotte dalla base dati alimentata dalle segnalazioni.

Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 - «Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati» - 7° Aggiornamento del 26 aprile 2016.

Il 25 luglio 2014 l'Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority – EBA) ha pubblicato la bozza di Implementing Technical Standards (ITS) in materia di "Ulteriori metriche di controllo delle segnalazioni sulla liquidità" (Additional Liquidity Monitoring Metrics – ALMM) contenente gli schemi segnaletici e le relative istruzioni di compilazione di un nuovo set informativo in materia di rischio di liquidità. La bozza di ITS dell'EBA è stata adottata – con emendamenti – dalla Commissione Europea con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/313, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 5 marzo 2016.

Con l'emanazione del presente aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" si dà attuazione, a livello nazionale, alle modifiche apportate al framework segnaletico europeo.

Nella Parte I della Circolare sono inserite due nuove sezioni (cfr. Sezioni 19 e 20) relative alle ulteriori metriche di controllo della liquidità riguardanti rispettivamente le segnalazioni su base individuale e consolidata.

In linea con l'ambito di applicazione adottato in materia di Requisito di Copertura della Liquidità (Liquidity Coverage Ratio – LCR), le segnalazioni in materia di ALMM si applicano:

- *Su base individuale*: alle banche autorizzate in Italia, comprese le succursali di banche extracomunitarie non aventi sede in uno dei Paesi indicati nell'allegato A della Circ. 285 del 17 dicembre 2013. Non sono tenute all'invio della segnalazione su base individuale le banche aventi sede in Italia che appartengono a gruppi bancari soggetti alla supervisione diretta della Banca d'Italia (cc.dd., *less significant institutions* - LSI) che beneficiano dell'esonero dal rispetto del LCR su base individuale in base a quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013, Parte Seconda, Capitolo 11, Sezione III, paragrafo 1.1.

Le banche aventi sede in Italia appartenenti a gruppi soggetti alla supervisione diretta della Banca Centrale Europea (cc.dd. banche significative, *significant institutions* - SI) che intendano ottenere l'esonero dalla produzione delle segnalazioni ALMM su base individuale ne fanno richiesta alla Banca Centrale Europea nel rispetto di quanto previsto in materia dalla "ECB Guide on Options and Discretions available in Union law".

- *Su base consolidata*: alle capogruppo di gruppi bancari. In linea con quanto previsto in materia di LCR, le capogruppo di gruppi bancari *less significant* trasmettono le informazioni anche livello di sottogruppo di liquidità, ove rilevante.

Gli obblighi segnaletici in materia di ALMM si applicano, con riferimento alle segnalazioni su base individuale e consolidata, a partire dalla data contabile del 30 aprile 2016 e hanno frequenza mensile.

In applicazione del principio di proporzionalità, gli enti che rispettano le condizioni previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313, art. 16-ter, par. 2, possono trasmettere le segnalazioni in materia di ALMM con frequenza trimestrale piuttosto che mensile. Per tali banche, gli obblighi segnaletici in materia di ALMM si applicano a partire dalla segnalazione riferita alla data contabile del 30 giugno 2016.

In attuazione della discrezionalità prevista dagli artt. 6, par. 4 e 11, par. 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/313, le segnalazioni in materia di ALMM non si applicano alle SIM e ai gruppi di SIM.

Provvedimento della Banca d'Italia - «Disposizioni di Vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica»

Tenuto conto degli Orientamenti finali sulla sicurezza dei pagamenti via Internet, emanati dall'Autorità Bancaria Europea il 19 dicembre 2014; considerata l'esigenza di modificare la disciplina applicativa degli istituti di moneta elettronica, di assicurare il coordinamento con le disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e di recepire gli Orientamenti finali sulla sicurezza dei pagamenti via Internet nelle disposizioni applicabili agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, la Banca d'Italia ha emanato il suddetto provvedimento che contiene le "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica"; tale provvedimento abroga e sostituisce il provvedimento della Banca d'Italia del 20 giugno 2012 "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica".

Gli istituti che prestano servizi di pagamento e/o emettono moneta elettronica mediante uso del canale internet si adeguano alle disposizioni previste dagli "Orientamenti in materia di sicurezza delle transazioni tramite internet" emanati dall'EBA, richiamati dal Capitolo VI Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni (del citato provvedimento), entro il 30 settembre 2016.

Per l'assolvimento degli obblighi che richiedono una modifica di rapporti contrattuali, gli istituti adeguano i contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni alla prima scadenza contrattuale.

Entro il 30 ottobre 2016 gli istituti trasmettono alla Banca d'Italia una relazione, approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, sugli interventi effettuati sulla struttura organizzativa e di controllo ai fini dell'adempimento degli obblighi in esame.

Avviso del 12 maggio 2016 - Cessazione degli elenchi generale e speciale degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del T.U.Bancario (ante modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 141/2010).

Il 12 maggio 2016, con la conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del d.lgs n. 141/2010, la Banca d'Italia cessa la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari finanziari, di cui agli articoli rispettivamente 106 e 107 del TUB nella versione antecedente alla riforma introdotta dal citato decreto, e tutti i soggetti ancora iscritti vengono cancellati. Da tale data, possono continuare a esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, come definita dal TUB e dalle relative norme di attuazione (cfr. DM n. 53/2015), soltanto gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della L. n. 241/90 e non ancora concluso.

Comunicazione del 9 maggio 2016 - Regolamento EMIR – Competenze di Consob e Banca d'Italia.

Il Regolamento EMIR (Regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni) ha introdotto, a carico delle controparti di un contratto derivato, una serie di obblighi al fine di ridurre il rischio dei mercati derivati e migliorarne la trasparenza. Tali obblighi sono diversamente modulati a seconda della natura delle controparti (finanziarie e non finanziarie).

L'assetto delle competenze di vigilanza sugli adempimenti derivanti dal regolamento EMIR è definito nel nostro ordinamento all'art. 4-quater del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"). Il comma 2-bis attribuisce a Banca d'Italia, Consob, Ivass e Covip la competenza sui soggetti già vigilati dalle medesime Autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza; il comma 3 designa la Consob quale Autorità competente sulle controparti non finanziarie, che non siano già vigilate da altre Autorità.

Il riparto delle specifiche competenze di vigilanza sugli adempimenti derivanti dal regolamento EMIR è contenuto nel "*Documento ricognitivo sul riparto delle competenze EMIR*", che suddivide, in un'apposita tabella, i soggetti vigilati in categorie omogenee, enucleando per ciascuna categoria gli adempimenti derivanti da EMIR ed individuando le specifiche competenze di vigilanza della Consob e della Banca d'Italia con la relativa motivazione. Non sono oggetto del documento ricognitivo le competenze di vigilanza attribuite a IVASS e COVIP.

Comunicazione del 30 giugno 2016 – Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio" e Circolare n. 154 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" – abrogazione delle segnalazioni degli O.I.C.R. esteri.

Con riferimento alle segnalazioni degli OICR, sono intervenute modifiche nel Testo Unico della Finanza (Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58) finalizzate al recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di OICR, che hanno – tra l'altro – eliminato gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia dell'offerta in Italia di quote di OICR esteri.

E', inoltre, che è in corso un'attività di revisione complessiva delle segnalazioni degli OICR, finalizzata, da un lato, al recepimento della normativa comunitaria sugli OICR alternativi e, dall'altro, a una rivisitazione degli obblighi segnaletici degli OICR, in connessione con la quale si stanno anche valutando modalità di accesso a fonti informative alternative per la raccolta delle informazioni dei fondi esteri commercializzati in Italia.

In relazione a quanto precede, si fa presente che le segnalazioni degli OICR esteri di cui alla Parte Quinta della Circolare n. 189 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio" sono abrogate a far tempo da quelle riferite al primo semestre 2016.

Verranno pertanto emanati i conseguenti aggiornamenti della Circolare n. 189 e della Circolare n. 154 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".

IVASS

Regolamento Ivass N. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui al titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa), Capo II-bis (Principi generali in materia di investimenti), articolo 37-ter, e Capo III (Attivi a copertura delle riserve tecniche), articolo 38, del Codice delle Assicurazioni Private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 – conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sul sistema di governo societario, con particolare riferimento al principio della persona prudente previsto dal regime Solvency II in materia di investimenti

Il presente Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 5, comma 2, 37-ter, 38, comma 2, 42, comma 3, 65, comma 1, 65-bis, comma 3, 191, comma 1, lett. b), n. 2) e lett. e), 210, comma 1 del Codice, con i quali è previsto che l'IVASS stabilisca con Regolamento:

- Disposizioni in materia di investimenti conformemente al principio della persona prudente.
- La disciplina degli attivi a copertura delle riserve tecniche, con particolare riferimento ai finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese.
- Le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche.
- Le disposizioni concernenti il principio della persona prudente ai fini della vigilanza sul gruppo.

Con il testo regolamentare in oggetto, inoltre, vengono recepite le Linee Guida emanate da EIOPA in materia di *prudent person principle* (principio della persona prudente).

Sulla base di tale impianto normativo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono chiamate ad identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, garantendo la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso, e localizzando le attività secondo criteri che ne assicurino la disponibilità.

Al fine di garantire il rispetto del principio della persona prudente nella gestione degli investimenti, le imprese definiscono proprie politiche di investimento, di gestione delle attività e delle passività e di gestione del rischio di liquidità coerenti con la natura, la portata e la complessità dell'attività aziendale svolta. L'organo amministrativo approva le suddette politiche adottando una specifica delibera quadro che deve essere rivista almeno una volta l'anno. Tali previsioni regolamentari sono contenute nella Parte II – "Disposizioni in materia di investimenti". Tale parte include altresì alcuni requisiti regolamentari in merito a specifiche categorie di investimento: venuti meno i limiti quantitativi relativi agli attivi posti a copertura delle riserve tecniche (previsti dal vecchio regime *Solvency I*), conservano invece una loro specificità i finanziamenti diretti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, la cui disciplina è declinata al capo IV - Disposizioni in materia di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalla microimprese di cui all'art. 38, comma 2, del Codice.

Il monitoraggio operato dall'impresa sulla propria area patrimoniale e finanziaria è caratterizzato da un significativo rafforzamento del sistema dei controlli interni, le cui specificità vengono integrate con l'implementazione di quanto previsto dagli Atti delegati in tema di gestione del rischio di investimento, e di quanto disciplinato dalle predette Linee Guida EIOPA.

Coerentemente con il principio della persona prudente ed in continuità con la disciplina vigente sono mantenuti specifici requisiti in materia di strumenti finanziari derivati:

- L'obbligo di copertura, secondo cui le imprese devono essere in possesso di attivi idonei e sufficienti a soddisfare gli impegni nascenti dai contratti derivati.
- Il divieto di utilizzare attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche per la costituzione di attività in garanzia.
- Il divieto di destinare alla copertura del requisito di adeguatezza patrimoniale attivi oggetto di garanzia di posizioni in derivati, per la parte eccedente a quella eventualmente aggredita dall'attivazione della garanzia stessa.

Le suddette regole in materia di investimenti trovano concreta attuazione anche con specifico riguardo ai gruppi. Invero, in virtù del combinato disposto degli articoli 44, comma 3, e 246 della Direttiva, per quanto riguarda il rischio di investimento di gruppo è previsto un rinvio al principio della persona prudente, e per quanto concernente ai requisiti generali in materia di *governance*, di cui il sistema di gestione dei rischi è parte, le norme previste a livello di impresa individuale si applicano *mutatis mutandis* al gruppo.

In linea con il nuovo articolo 38 del Codice, sono ridefinite anche le disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche, rispetto alla quale sono ridisegnati i principi generali nonché i criteri di investimento e di valutazione. Al riguardo, la Parte III – “Disposizioni in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche” – contiene specifiche disposizioni, in considerazione del venir meno dei requisiti quantitativi e di eleggibilità e del permanere, invece, dei requisiti di carattere qualitativo in materia di investimenti, con il mantenimento del potere dell'IVASS di inibire l'utilizzo di attivi per la copertura delle riserve tecniche.

Il Regolamento n. 27 del 14 ottobre 2008 concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101 del Codice è modificato per la parte relativa ai registri delle attività a copertura delle riserve tecniche vita e danni (articoli 18 e 36). Per fini di omogeneità sistematica, il predetto Regolamento n. 27 del 2008 è integrato con l'innesto di un nuovo articolo, avente ad oggetto la disciplina del registro delle attività a copertura delle riserve tecniche delle imprese di riassicurazione, rilevata la presenza di quest'ultime tra le imprese soggette all'ambito di applicazione del nuovo testo regolamentare.

È prevista una disciplina transitoria per le disposizioni previste dal Regolamento in materia di copertura delle riserve tecniche (Parte III) e in materia dei relativi registri (Parte IV, Titolo I), alle quali le imprese si adeguano a partire dal quarto trimestre dell'esercizio del 2016. Le imprese approvano la delibera quadro di cui all'articolo 8 del Regolamento entro il 30 settembre 2016.

Regolamento Ivass n. 23 del 1 giugno 2016 recante la disciplina della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, di cui all'articolo 135 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 – Codice delle Assicurazioni.

Il Regolamento è emanato in forza dell'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e sostituisce il Regolamento Isvap n. 31 del 1° giugno 2009 per tenere conto dell'evoluzione normativa intervenuta in materia antifrode che ha modificato, oltre all'articolo 135, gli articoli 134 e 148 del Codice ed ha previsto, con l'articolo 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire disposizioni applicative in merito:

- Alle procedure di organizzazione e di funzionamento della “banca dati dei sinistri” e delle due banche dati denominate “anagrafe testimoni” e “anagrafe danneggiati” (di seguito “banche dati” o “BDS”).
- Alle modalità e alle condizioni di accesso alle banche dati da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi.

- Agli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.

Regolamento Ivass n. 22 del 1° giugno 2016 concernente la vigilanza sul gruppo di cui di cui al titolo xv del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, nonché il recepimento delle linee guida emanate da EIOPA sulla metodologia della valutazione dell'equivalenza da parte delle autorità nazionali di vigilanza ai sensi della direttiva *Solvency II*.

Il presente Regolamento individua le nuove disposizioni regolamentari che danno attuazione ad alcune previsioni del Titolo XV del decreto 7 settembre 2005, n. 209, relative alla vigilanza di gruppo, nonché di tenuta dell'albo delle società capogruppo, abrogando il Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008.

Il presente Regolamento recepisce inoltre le Linee guida EIOPA in materia di equivalenza del regime di vigilanza dei Paesi Terzi ai fini dell'esercizio della vigilanza di gruppo che non saranno inserite nella Guida di Vigilanza. Il quadro normativo sulla vigilanza di gruppo è integrato, con particolare riguardo ai profili in materia di equivalenza dei Paesi Terzi, dalle specifiche previsioni dettate dal Regolamento Delegato (UE) 2015/35, direttamente applicabili.

Il testo regolamentare si propone, in particolare, di fornire la cornice giuridica relativa alle modalità di applicazione degli strumenti di vigilanza di gruppo (tra cui solvibilità di gruppo, monitoraggio delle operazioni infragruppo, concentrazione dei rischi, la *governance*) la cui disciplina è recata da separati regolamenti.

Il Regolamento si compone di 30 articoli ripartiti in sei Capi.

Il Capo I reca le disposizioni generali, ovvero l'indicazione delle fonti normative (art. 1), l'elenco delle definizioni mediante rinvio al Codice (art. 2) e l'ambito di applicazione (art. 3).

Il Capo II prevede le disposizioni di vigilanza di gruppo. In particolare l'articolo 4 (Struttura del gruppo), prevede che l'IVASS verifichi nel continuo che la struttura del gruppo assicuri la sana e prudente gestione del gruppo e non sia di ostacolo all'azione di vigilanza: qualora tali condizioni non siano verificate, in ogni momento l'IVASS può ordinare la modifica della composizione societaria del gruppo o richiedere le ulteriori modifiche nell'assetto organizzativo e di funzionamento del gruppo necessari a garantire la sana e prudente gestione del gruppo e il corretto esercizio dei poteri di vigilanza. Resta in ogni caso ferma la valutazione sulla struttura del gruppo che si attua al momento dell'iscrizione del gruppo nell'albo nonché quella specifica effettuata dall'Istituto nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione e di comunicazione preventiva relativi alle acquisizioni di partecipazioni nell'ambito del gruppo. L'articolo 5 individua la nozione di società capogruppo e disciplina i casi in cui non sussiste un'ultima società controllante.

Il Regolamento prevede il potere dell'IVASS di individuare, caso per caso, la società nell'ambito del gruppo responsabile per gli adempimenti di vigilanza applicabili.

Si fa presente che il Regolamento, in discontinuità con il regime previgente, non riproduce l'articolo 5, comma 2, del Regolamento n. 15/2008 il quale prevedeva che, al ricorrere di determinate condizioni, fosse possibile per l'Istituto individuare quale capogruppo un'entità societaria diversa la quale, ancorché non al vertice della struttura, esercitasse la direzione e coordinamento del gruppo. L'assenza di tale disposizione nel nuovo testo regolamentare è collegata all'innovazione significativa recata da Solvency II alla vigilanza sui gruppi.

La precedente disposizione regolamentare si inseriva, infatti, in un quadro legislativo caratterizzato da una norma nazionale che individuava come società capogruppo l'impresa di assicurazione, di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista che, nell'ambito del gruppo non era a sua volta controllata e dall'assenza di una normativa di rango europeo applicabile al gruppo assicurativo in quanto entità autonoma. Nell'ambito della redazione del nuovo testo regolamentare, è stato tuttavia considerato l'impatto che la modifica del Regolamento n. 15/2008 potrebbe avere per quei gruppi che si sono avvalsi della possibilità

concessa dell'articolo 5.2 del Regolamento n. 15/2008. A tal fine le disposizioni transitorie prevedono un congruo termine per l'adeguamento e un regime transitorio basato sulla disciplina previgente.

L'articolo 6, riprendendo il contenuto dell'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 18/2008 definisce i criteri in base ai quali individuare l'impresa di partecipazione assicurativa, ai fini dell'applicazione degli strumenti di vigilanza sul gruppo. L'articolo 7 prevede le modalità per l'esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 210-quater del Codice.

L'articolo 8, in attuazione dell'articolo 210-bis del Codice, prevede il regime di applicabilità degli strumenti di vigilanza di gruppo nel caso in cui la società capogruppo sia soggetta alle disposizioni in materia di conglomerati finanziari.

Il Capo III introduce le disposizioni generali in materia di funzionamento e organizzazione del gruppo, riprendendo analoghe disposizioni già contenute nel Regolamento n. 15/2008.

Il Capo IV (artt. 12-18) disciplina i regimi di vigilanza per i sottogruppi nazionali di gruppi la cui ultima società controllante ha sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo.

L'impianto della direttiva Solvency II prevede che la vigilanza sul gruppo sia esercitata in linea di principio solo al livello dell'ultima impresa controllante europea; l'articolo 216 contiene in ogni caso un'opzione che consente di esercitare la vigilanza anche al livello di sottogruppo nazionale: lo Stato Membro può consentire all'Autorità di vigilanza nazionale di scegliere se e come applicare la vigilanza a livello di sottogruppo nazionale secondo modalità e criteri che sono definiti nella direttiva stessa e negli Atti Delegati. In attuazione di tali disposizioni, il Codice prevede che l'IVASS eserciti la vigilanza sui sottogruppi nazionali nel caso in cui la società controllante di ultima istanza abbia sede in un altro Stato membro o in uno Stato terzo equivalente, salvo possibilità di individuare le disposizioni di vigilanza che non si applicano ai sottogruppi italiani. Ciò considerato l'Istituto, con il presente regolamento, ha definito un regime di applicazione differenziato a seconda che l'ultima società controllante del sottogruppo nazionale abbia sede in uno Stato Membro ovvero in uno Stato Terzo.

Il Capo V regola la formazione e tenuta dell'Albo delle società capogruppo di cui all'art. 210-ter del Codice.

L'albo, il cui obbligo di tenuta è stato mantenuto dal Codice novellato, non è una diretta emanazione della direttiva Solvency II ma rappresenta una peculiarità italiana in funzione di trasparenza e pubblicità per gli assicurati. Le disposizioni regolamentari relative all'alimentazione e tenuta dell'albo si pongono l'obiettivo di continuità rispetto alla disciplina vigente recata dal Regolamento n. 15/2008 e non vengono conseguentemente apportate modifiche sostanziali alle disposizioni previgenti per quanto concerne l'ambito di applicazione soggettivo (soggetti tenuti all'iscrizione nell'albo) e oggettivo (informazioni pubblicate nell'albo).

Gli articoli 29 e 30 del Capo VI disciplinano rispettivamente le abrogazioni e le disposizioni transitorie, la pubblicazione e l'entrata in vigore del Regolamento.

Regolamento Ivass n. 21 del 10 maggio 2016 concernente le informazioni quantitative periodiche da trasmettere all'Ivass ai fini di stabilità finanziaria e di vigilanza macroprudenziale e relativi termini e modalità di trasmissione dei dati, ai sensi degli articoli 190 e 191, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti di informativa e di disclosure (requisiti di 3° pilastro).

Il Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 190 e 191, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Tali norme sanciscono il potere dell'Istituto di disciplinare con regolamento le disposizioni in materia di obblighi di informativa a cui le imprese di assicurazioni e di riassicurazioni, le sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in uno Stato terzo e le ultime società controllanti italiane devono attenersi per la raccolta di informazioni ai fini di stabilità finanziaria e di vigilanza macroprudenziale.

Con il presente Regolamento vengono, altresì, recepite le linee guida emanate da EIOPA in materia di informativa ai fini della stabilità finanziaria, volte a garantire l'applicazione coerente e uniforme del nuovo regime di raccolta dei dati ai fini della stabilità finanziaria, a rafforzare la convergenza delle prassi di vigilanza e a completare il quadro normativo.

Le disposizioni regolamentari disciplinano i criteri di identificazione delle entità soggette al reporting, i principi generali delle informazioni quantitative periodiche (annuali, trimestrali) ed il contenuto della reportistica, i termini e i formati per la trasmissione dei dati all'IVASS.

Viene inoltre conferita una propria organicità al complesso delle disposizioni inerenti l'informativa ai fini di stabilità finanziaria, per tener conto sia di esigenze informative emerse nell'ambito dei lavori nazionali ed internazionali, sia di esigenze di razionalizzare l'informazione raccolta da varie fonti anche in ragione del flusso informativo contenuto nella reportistica prudenziale Solvency II, regolato dal Regolamento di esecuzione 2015/2450 sulla presentazione delle informazioni alle Autorità di vigilanza.

[Regolamento Ivass n. 20 del 3 maggio 2016 recante disposizioni in materia di utilizzo di esperti esterni per ispezioni nei confronti di imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al titolo III, capo IV bis, sezione III, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private](#)

Il Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 189, comma 2, e 191, comma 1, lettere b) e s) del Codice delle assicurazioni private.

Secondo quanto previsto dall'articolo 189, comma 2, del Codice, in caso di ispezioni che abbiano ad oggetto la verifica dei modelli interni adottati dalle imprese, l'IVASS può avvalersi, fino al 31 dicembre 2016, di esperti esterni, con oneri a carico dell'impresa, nel quadro dei criteri di scelta degli esperti e delle ipotesi di conflitto di interesse da definire mediante regolamento, in conformità alla potestà prevista dall'articolo 191 del Codice. Ai sensi dell'articolo 216-ter del Codice, tale facoltà riguarda anche le verifiche aventi ad oggetto modelli interni di gruppo.

Le disposizioni regolamentari vengono adottate, altresì, in conformità alle previsioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione dettate dalla direttiva n. 2009/138/CE e dal Regolamento delegato (UE) 35/2015.

La disciplina di tali aspetti è in linea con l'impianto normativo di derivazione comunitaria, che introduce la facoltà per l'autorità di vigilanza di richiedere alle imprese vigilate una verifica da parte di esperti esterni delle valutazioni effettuate ai fini della solvibilità.

Le norme introdotte dal Regolamento si applicano alle:

- Imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana.
- Sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.
- Ultime società controllanti italiane di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice.

Qualora abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare o siano state autorizzate ad utilizzare un modello interno parziale o completo nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di impresa o del gruppo.

Il Regolamento disciplina le modalità con cui l'IVASS esercita la facoltà di richiedere la verifica esterna avente ad oggetti i modelli interni nonché gli adempimenti in capo alle imprese conseguenti all'attivazione di tale procedura.

Al riguardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'IVASS, i destinatari identificano e propongono all'Istituto gli esperti esterni che meglio possano condurre la verifica, dando evidenza nel rispetto dei requisiti di indipendenza e professionalità. Il possesso di adeguate competenze professionali viene valutato sulla base degli ambiti di intervento definiti

nella richiesta stessa. La sussistenza del carattere di indipendenza viene valutata sulla base dei requisiti elencati all'articolo 5 del Regolamento, coerenti con quelli definiti in previsioni di analoga natura contenute nel D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 sulla revisione legale dei conti.

A seguire, il Regolamento introduce l'obbligo in capo agli esperti di relazionare all'IVASS e l'onere in capo all'impresa di fornire supporto all'attività dell'esperto, mettendo a disposizione la documentazione necessaria.

Nota di chiarimenti al documento di consultazione n. 11 del 16 giugno 2016

E' stata recentemente pubblicata l'allegata nota di chiarimenti dell'IVASS con riferimento al documento di consultazione n. 11 (riguardante le modifiche ai Regolamenti n. 22 e n. 7) che contiene altresì alcune informazioni inerenti la redazione delle semestrali al 30 giugno 2016. I punti trattati risultano i seguenti:

Nota tecnica dell'attuario incaricato vita e dell'attuario incaricato dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti: in occasione del recepimento della direttiva *Solvency II* il Codice delle Assicurazioni Private è stato modificato prevedendo l'eliminazione della figura dell'attuario incaricato, sostituendola con la funzione attuariale. Il documento di consultazione n. 11 del 16 giugno 2016, con il quale sono state proposte modifiche ai Regolamenti n. 22/2008 e 7/2007 e che prevede la semplificazione della relazione semestrale, è stato pubblicato a ridosso del 30 giugno 2016 e quindi è plausibile ritenere che le nuove disposizioni, una volta emanato il Regolamento definitivo, saranno applicabili a partire dalla semestrale 2017. In considerazione di ciò, restano valide le attuali previsioni regolamentari, per quanto compatibili con il nuovo Codice. L'IVASS precisa tuttavia che, pur restando valide le attuali previsioni regolamentari, non ritiene applicabile per la relazione semestrale 2016 l'obbligo di redazione, e conseguente trasmissione all'Istituto, della nota tecnica dell'attuario incaricato vita e dell'attuario incaricato dei rami di responsabilità civile veicoli e natanti.

Informativa sul prevedibile ammontare del margine di solvibilità alla chiusura dell'esercizio: A partire dal 1° gennaio 2016 si applicano le nuove disposizioni del framework *Solvency II* relative al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità ed al requisito patrimoniale minimo che saranno trasmesse dalle imprese con il nuovo reporting di vigilanza. Il sopracitato documento di consultazione n. 11, accogliendo le disposizioni del nuovo framework, ha eliminato, all'interno delle semestrali, l'obbligo informativo circa il prevedibile ammontare del margine di solvibilità da costituire alla chiusura dell'esercizio. Considerate le modifiche alla normativa primaria e la futura semplificazione della relazione semestrale prevista dal documento in consultazione, l'Istituto non ritiene applicabile per la relazione semestrale 2016, ancorché previsto dalle attuali previsioni regolamentari, l'obbligo di informativa sul prevedibile ammontare del margine disponibile.

Attestazione dell'attuario incaricato alle comunicazioni sistematiche sui prodotti vita: il Regolamento ISVAP n. 21/2008, come integrato dal Provvedimento 3/2013, prevede la trasmissione all'Istituto - in occasione della relazione semestrale e del bilancio (art. 5 del Provvedimento 3/2013) - dell'attestazione dell'attuario incaricato vita sulle comunicazioni sistematiche. L'Istituto non ritiene applicabile per la relazione semestrale 2016 l'obbligo di comunicazione dell'attestazione.

Assirevi

Nel corso del trimestre sono stati approvati i seguenti documenti di ricerca:

Documento di Ricerca n. 198 "La relazione di revisione sul bilancio: linee guida per casi particolari"

Il Documento fornisce i modelli di relazione relativi agli incarichi di revisione volontaria e alle società cooperative e suggerisce alcuni esempi, relativi ai paragrafi "Altri aspetti" e "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari", non trattati nella parte "Linee guida ed altro materiale esplicativo" degli ISA Italia. Limitatamente ai suddetti casi, il documento di ricerca intende fornire una guida coerente con gli ISA Italia.

Il documento di ricerca Assirevi n. 157 "La relazione di revisione sul bilancio" è da considerare superato.

Documento di Ricerca n. 199 "Conferma annuale dell'indipendenza al comitato per il controllo interno e la revisione contabile"

Il documento definisce le linee guida di comportamento del revisore ai fini della conferma della propria indipendenza al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, e sostituisce il Documento di ricerca n. 164 (Marzo 2011) che è stato aggiornato per tenere conto dell'adozione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia).

In particolare, il documento fornisce delle linee guida in relazione al coordinamento, per la revisione delle società quotate, tra le richieste contenute nel paragrafo 17 dell'ISA Italia 260 ("Comunicazioni ai responsabili delle attività di governance") e quelle di cui all'art. 17, comma 9, D.lgs. 39/10. A tale riguardo la lettera di conferma d'indipendenza farà menzione delle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 149-undecies del Regolamento Emittenti e/o delle altre comunicazioni ai responsabili dell'attività di governance attinenti ai rischi per l'indipendenza e alle relative misure di salvaguardia adottate.

L'ente di interesse pubblico e il Comitato per il controllo interno sono a loro volta tenuti a vigilare, per quanto di rispettiva competenza e secondo i canoni di ragionevole diligenza e prudenza, sull'indipendenza del revisore.

Il documento riporta infine, a titolo esemplificativo, dei modelli di lettera di conferma in merito all'indipendenza della società di revisione.

Si precisa infine che, in base a quanto previsto da tale documento, sono stati aggiornati i modelli per la conferma dell'indipendenza e per la comunicazione dei servizi diversi dalla revisione per società quotate e per gli altri enti di interesse pubblico adottati dalla nostra società di revisione.

Documento di Ricerca n. 200 "I termini di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale"

Il documento sostituisce il Documento di ricerca n. 119 a seguito delle modifiche al testo dell'art. 154-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 58/98. Nel recepire la Direttiva 2013/50/UE in tema di armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato, il D. Lgs. N. 25 del 15 Febbraio 2016 ha modificato il termine ultimo per la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale fissandolo in tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio. Pertanto, in tale contesto normativo, il documento di Ricerca n. 200 fornisce indicazioni circa gli eventuali riflessi sulla tempistica di svolgimento della revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato incluso nella relazione finanziaria semestrale e di redazione e pubblicazione della relativa relazione di revisione limitata.

Contatti

Per maggiori informazioni sui temi affrontati nel bollettino TechUpdate [scrivici](#).

Questo numero è stato curato da **Massimiliano Semprini**, con la collaborazione di **Elena Cutrupi, Annamaria Foti, Cristina Leone, Alessia Maggi, Antonio Marcona, Luca Moretto** e rivisto da **Franco Riccomagno**.

Autorizzaz.: Trib. Milano N. 968 del 16-12-2005

Redazione: Via Tortona, 25 – 20144 Milano

Dir. Resp.: Paolo Gibello Ribatto

Proprietà: Deloitte Italy Spa

Deloitte.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.